

IMU - Chi deve e chi non deve pagarla

Ultimo Aggiornamento: 05/12/2013

Il Decreto Legge n° 133 del 30/11/2013 ha disposto l'abolizione della 2° rata IMU 2013 per alcune tipologie di immobili.

Per gli immobili per i quali non vige la sospensione della rata d'acconto, il versamento dovrà essere effettuato entro il **16 dicembre 2013**.

Il Decreto ha definitivamente stabilito che:

Non e' dovuta la seconda rata per l'abitazione principale e pertinenze, nel limite di un unico immobile per ciascuna delle categorie C2, C6, C7.

All'abitazione principale sono equiparate, e pertanto non è dovuta l'imposta, le fattispecie seguenti:

- **Anziani e disabili** è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- **Coniugi separati** si tratta della casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, c. 12 quinquies, DL16/2012) che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione;
- **Fabbricati di proprietà di militari e forze dell'ordine** nei limiti di una unità immobiliare, non locata (d.l. 31/08/2013 N. 102);
- **Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno (articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

Inoltre non è dovuta la seconda rata dell'imposta per:

- a) I **terreni agricoli**, nonche' quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
- b) I **fabbricati rurali ad uso strumentale** all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011;
- c) I **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;

L'imposta, per la seconda rata, è quindi dovuta per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente da quelli di cui ai punti a) e b).

Si ricorda che **le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 ed A/9**, e relative pertinenze, **pagano l'imposta** nei modi ordinari.